ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via L'Ua Bianca, 8 – Tel/Fax 079/684042 – 07030 BADESI (SS)

C.F **91015280901**- e-mail: ssic80800g@istruzione.it - Pec: ssic80800g@pec.istruzione.it - sito web: www.icbadesi.edu.it
Codice IPA**: istsc_ssic80800g** - Codice Univoco: **UFEB0V**
IBAN Banco Sardegna: **IT76H0101587680000000012221 – IBAN Banca d'Italia: IT23Z0100003245522300316684**

Circ. n°67

Badesi, 30 dicembre 2025

Ai Sig.ri Docenti
Alle famiglie
Infanzia-Primaria-Secondaria I gr.
Al personale A.T.A
Alla D.S.G.A
Atti- Sito Web

Oggetto: Modalità Iscrizioni all'anno scolastico 2026/2027

Con nota n. 0100847 del 17 dicembre 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - "*Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027*" – si rendono note le modalità di iscrizione alle prime classi e sezioni dell'infanzia e del primo grado di istruzione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate ***on line*** per tutte le classi iniziali della **scuola primaria e secondaria di primo grado statale**.
Le domande di iscrizione *on line* dovranno essere presentate **dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.**

SISTEMA DI ISCRIZIONI *ON LINE*

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it) punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.
All'interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni *on line*, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu *"Iscrizioni"* posta all'interno della sezione *"Orientamento"*.
Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (*"Il tuo percorso"*) in relazione alle competenze e aspirazioni (*"E-Portfolio"* e *"Docente tutor"*), nonché all'offerta formativa (*"Guida alla scelta"*) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento ("*Statistiche su istruzione e lavoro*").

REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE PER LE ISCRIZIONI

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema "Iscrizioni *on line*", all'interno della piattaforma Unica, sezione Orientamento – https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni utilizzando le **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta di identità elettronica), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **eIDAS** (electronic IDentification Authenticationand Signature).

Si ricorda che il sistema "Iscrizioni *on line*" permette di **presentare una sola domanda** di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di **indicare**

anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2026/2027.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line:* − individuano la scuola d'interesse tramite il servizio "Scuola in Chiaro" presente sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
− accedono all'area riservata della Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line,* a **partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026**;
− inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026**;
− dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, all'inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale *"ComUnica"* presente all'interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;
− **tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026** coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al paragrafo 10 della nota ministeriale.
Il sistema di iscrizioni *on line* della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'*iter* della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.
L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- *ter* e 337- *quater4* del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"; i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, **deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale**. A tal fine, il genitore e/o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (ex artt. 316, 337-*ter*,337-*quater* del Codice Civile).

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza
offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema di iscrizioni *on line* permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti.
Successivamente, in fase della finalizzazione delle iscrizioni, nel caso in cui la scuola di destinazione abbia messo a disposizione, nell'area *"ComUnica"* della Piattaforma Unica, i documenti relativi al patto di corresponsabilità, alle autorizzazioni all'uscita anticipata e/o alle deleghe al ritiro all'uscita, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno trasmettere le informazioni richieste dalla scuola direttamente in piattaforma, accedendo con il proprio profilo.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nelle more dell'estensione del sistema "Iscrizioni *on line*" alla scuola dell'infanzia, si conferma che per l'anno scolastico 2026/2027 l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia si effettua con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta dal **13 gennaio 2026 al 14 febbraio 2026,** attraverso la compilazione della scheda che verrà messa a disposizione sul sito dell'istituto a partire dal 13 gennaio 2026.

Relativamente agli adempimenti vaccinali specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto-legge 73/2017,convertito con modificazioni dalla legge 119/ 2017. Recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2026, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati

Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 31 dicembre 2026).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026.
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del d.P.R. 89/2009:
- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PLESSI INFANZIA ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

I criteri stabiliti in Consiglio di istituto (delibera n. __2__del 07.01.2025), sentito il parere del Collegio docenti e dell'Ente Locale sono i seguenti:

1. Viciniorità alla sede;
2. Problemi familiari e di lavoro documentati.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 oresettimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.
La domanda di iscrizione sarà scaricabile sul sito internet della scuola alla sezione **Modulistica** a partire dal 13 gennaio 2026.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line"* sulla piattaforma Unica, **dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.** I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2027, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle "*Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023"* (prot. n. 5 del 28 marzo 2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 4 del d.PR 89/2009, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
L'orario settimanale prescelto al momento dell'iscrizione alla classe 1^ aumenterà di un'ora settimanale al momento del passaggio alla classe 4^ per le classi con funzionamento a 24, 27 e fino a 30 ore di lezione.
Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono infatti aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quarte e quinte con orario a tempo pieno per i quali sono previste due ore settimanali di insegnamento della disciplina.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercentila responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione *on line*, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di "Iscrizioni *on line*" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'**istruzione parentale** effettuano una **comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno**. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 14 febbraio 2026 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica, prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, **se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni *on line***, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell'anno di riferimento. Si ricorda che **l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno**, ai sensi dell'articolo

23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. **Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento** secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una **scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali**, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea,entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line.* **Gli alunni sostengono l'esame di Stato al termine del primo ciclo**, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale oparitaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli alunni inserendo l'esito dell'esame di idoneità,per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line",* **dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.**

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 5 del D.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato),in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
A partire dallo scorso anno scolastico è possibile scegliere il percorso ad indirizzo musicale che prevede un tempo scuola di 33 ore settimanali (30+3) Per iscriversi al percorso musicale, dopo aver operato la scelta dell'orario settimanale di 30 o 36 ore, **nella domanda di iscrizione online, bisognerà barrare la richiesta di iscrizione al Percorso Musicale**. Nel modulo di iscrizione online occorrerà **indicare l'ordine di preferenza** degli strumenti scelti (si consiglia di disporli tutti in ordine di preferenza). Successivamente verrà svolta una **prova orientativa-attitudinale** da una **Commissione** composta dai docenti di strumento, che servirà ad orientare gli alunni secondo le proprie attitudini, e ad assegnare loro lo strumento musicale più opportuno. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d'insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale, oltre che dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione *on line* è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema"Iscrizioni *on line*" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione *on line*. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'**istruzione parentale** effettuano una **comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno**. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 14 febbraio 2026 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, **se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazionedelle iscrizioni *on line*, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d'anno**. L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di residenza prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una **scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali**, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea,entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line*. **Gli alunni sostengono l'esame di Stato al termine del primo ciclo**, in qualità di candidati privatisti,

presso una scuola statale o paritaria, ovvero l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale oparitaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l'esito dell'esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

INCLUSIONE - ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità *on line* sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.
L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 62/2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 104/92.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto,tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondariadi secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line,* sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, e all'art.11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un'equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico. Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line.* Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la

statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una ricognizione della materia si rinvia alle "*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*" trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli "*Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori*" del marzo 2022.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line*. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo **entro il termine delle iscrizioni**, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della **Piattaforma Unica (** https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni)accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 25 maggio al 30 giugno 2026 con le medesime credenziali di accesso.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

a. attività didattiche e formative;
b. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
c. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
d. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra